

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), adottata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (in prosieguo: la «direttiva CRD IV»), e quelle dell'articolo L. 511-13 del codice monetario e finanziario francese (in prosieguo: il «CMF»).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell'articolo L. 511-52 del CMF.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto la BCE violerebbe gli articoli 511-13 del CMF e gli articoli 13 e 88 della direttiva CRD IV.
4. Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima anche perché la BCE violerebbe l'articolo L. 511-58 del CMF.

**Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées/
BCE**

(Causa T-134/16)

(2016/C 175/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea in data 29 gennaio 2016 (BCE/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/100) adottata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in forza degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes.

Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres/BCE**(Causa T-135/16)**

(2016/C 175/37)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/101), adottata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli formulati nell'ambito della causa T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE.

Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie/BCE**(Causa T-136/16)**

(2016/C 175/38)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/99), adottata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.